Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 3 agosto 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 1° *agosto* 1947
registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1947
registro Presidenza n. 9, *foglio n.* 383.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

ROSSI Italo fu Oreste e di Verardi Maria, nato a Casale Monferrato nel 1914, soldato di artiglieria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Assertore e propagandista dell'idea della libertà, animato da viva fede e da puri ideali, organizzava squadre di volontari infondendo in essi senso del dovere e spirito di sacrificio. Combattente di tempra adamantina condusse i suoi uomini in numerosissime azioni di guerriglia contro gli oppressori nazi-fascisti infliggendo al nemico gravi perdite in uomini e materiali. Comandante di Brigata partigiana alla testa di una forte pattuglia attaccava una munita posizione nemica e dopo quattro ore di aspri combattimenti otteneva di poter trattare la resa. Mentre assieme e due ufficiali fascisti incaricati delle trattative si recava al proprio comando di Divisione, veniva attaccato da una forte formazione avversaria. Sopraffatto dal nemico e dalla potenza di fuoco si difendeva strenuamente fino all'ultima cartuccia ed eroicamente cadeva con tutti gli uomini della sua scorta. Prima di esalare l'estremo anelito lanciava contro il nemico il grido appassionato della sua indefettibile fede. — Courgnè, 29 giugno 1944.

(2779)

Decreto 1° *agosto* 1947
registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1947
registro Presidenza n. 9, *foglio n.* 385.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

PRANDINA Giacomo fu Opprendino e di Lovato Adelaide, nato a San Pietro in Gù (Padova) nel 1917, partigiano combattente (*alla memoria*). — Di casa in casa, di paese in paese, ancora ricordato con commosso pensiero da quanti ascoltarono la sua parola, fu apostolo di fede che insegnò ai giovani che scosse i dubbiosi. Le prime squadre partigiane dell'alto Padovano e del Vicentino furono da lui amorosamente curate e potenziate, i primi campi di aviolancio da lui impiantati; i primi servizi di raccolta notizie da lui organizzati. Uomo di azione partecipò a centinaia di atti di sabotaggio, emergendo per ardire e sprezzo del pericolo. Arrestato subì disumane torture che se piagarono il suo corpo, ne rafforzarono l'anima e mantenne spirituali rapporti con i compagni di fede che non volle spendessero per salvarlo energie e forze da riservare solo alla lotta per la Patria oppressa. Deportato in Germania e rinchiuso in campo di annientamento, soccombette alla fame, agli stenti e alla pena che fino alla morte consumò il suo cuore in un'ardente fiamma di amore per la Patria lontana. – San Pietro in Gù, settembre 1943 Mathausen, marzo 1945.

(2780)

Decreto 1° *agosto* 1947
registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1947
registro Presidenza n. 9, *foglio n.* 382.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

DI CROLLALANZA Giacomo di Ernesto e di Conti Giuseppina, nato a Modica nel 1917, capitano di fanteria in s.p.e., partigiano combattente (*alla memoria*). — Fierissima tempra di comandante, nella lotta partigiana profondeva la fede antifascista, il leggendario suo coraggio, la giovanile baldanza e la somma delle sue alte virtù. Evaso dalla detenzione fascista, primo semplice partigiano poi Comandante di distaccamento sabotatore, di battaglione e di brigata, nella Val Cono tutti superava per ardimento sublime e supremo sprezzo del pericolo che fecero di lui l'acclamato comandante di tutte le forze partigiane della provincia di Parma. Circondata ed attaccata di sorpresa la sede del Comando da soverchianti forze fasciste, mentre alcuni compagni cadevano sotto l'intenso fuoco, affrontava intrepidamente gli assalitori e cadeva colpito da raffiche di mitraglia. Il suo eroico sacrificio incitava i compagni alla riscossa e, quale luminoso simbolo, ispirava nel Parmense la lotta partigiana fino alla liberazione. — Val Cono 12 maggio 1944 Bosco di Corniglio, 17 ottobre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

MICHELE Vittorio di Otello e fu Vascari Chiara, nato a Modena nel 1916, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano di indomito spirito, abbandonava casa ed affetti per impugnare le armi contro l'oppressore nazi-fascista. Incaricato delle più rischiose azioni, conduceva a termine numerosi colpi di mano procurando con la sua audacia armi e munizioni ai compagni di lotta. Con ardimento affrontava da solo due tedeschi e dopo essere riuscito a farli arrendere cadeva mortalmente colpito a tradimento da uno di essi. — Carpi, 3 marzo 1945.

SCANAVINI Nevio fu Giacomo e di Reggiani Artemisia, nato a Concordia di Modena nel 1917, partigiano combattente (*alla memoria*). — Commissario di guerra di un battaglione partigiano, seppe infondere con l'esempio ai suoi uomini audacia ed ardimento guidandoli in numerose e cruenti azioni di guerra. Comandante di un posto di blocco, visto un gruppo nemico che si ritirava trascinandosi dietro cittadini inermi di cui si faceva scudo contro il fuoco dei partigiani, unitamente ad altri compagni lo inseguiva fino a distanza ravvicinata per non colpire gli ostaggi innocenti. Nella foga dell'inseguimento e della lotta cadeva colpito a morte. Esempio di coraggio, altruismo e sprezzo del pericolo. — Novi, 17 marzo 1945.

VICENTINI NADALINI Bruno di Nino e di Vicentini Rosalba, nato a Correggio (Reggio Emilia) nel 1914, partigiano combattente (*alla memoria*). — Assertore di libertà, perseguitato dalle polizie nazifasciste si arruolava in una formazione G.A.P. distinguendosi per audacia e ardimento. Caduto per insidia tesagli nelle mani del nemico e condannato alla fucilazione, nel supremo tentativo di riacquistare la libertà per continuare nella lotta, cadeva sotto il piombo avversario, offrendo la vita per la redenzione della Patria oppressa. — Santa Croce, 18 settembre 1944.

CASOLI Alfredo di Fermo e Grassi Adele, nato a Reggio Emilia nel 1918, partigiano combattente. – Fervente antifascista, benchè ricercato e perseguitato, svolgeva ininterrotta ed efficace azione clandestina. Alla testa di valorosi gappisti compiva numerosi ed arditi atti di sabotaggio contro comandi nemici. Ferito in combattimento non desisteva dalla lotta e, in una rischiosa azione, conduceva arditamente i suoi uomini all'attacco di un munito presidio avversario. Lanciatosi all'inseguimento di un ufficiale che cercava scampo nella fuga, dopo violento corpo a corpo, benchè ferito riusciva ad aver ragione dell'avversario. — Zona dell'Emilia, 8 settembre 1943-aprile 1945.

PUCCIONI Francesco fu Paolo e fu Papi Tommasina, nato a Bonorva (Sassari) nel 1880, maresciallo ordinario di fanteria, partigiano combattente. — Il 9 settembre 1943, quale comandante di una pattuglia a copertura della postazione di una batteria, con felice iniziativa ed insigne coraggio, apriva il fuoco contro un nemico più numeroso e, con abile manovra lo circondava, lo costringeva alla resa e lo disarmava facendo prigionieri un ufficiale, due sottufficiali e ventidue uomini di truppa. Esempio di coraggio, di spiccata iniziativa e devozione alla Patra. — La Maddalena, 9-18 settembre 1943.

(2778)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 luglio 1949, n. **459.**

Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione 1947-48 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione ed alla pastificazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalla differenza fra la spesa sostenuta durante la gestione della campagna cerealicola 1947-48, per l'approvvigionamento e la distribuzione dei cereali, dei prodotti

e derivati destinati alla panificazione ed alla pastificazione ed il ricavo ottenuto, in base alle disposizioni vigenti, dalla cessione dei cereali, dei prodotti e derivati stessi.

Per la determinazione della spesa inerente ai cereali, di produzione nazionale affluiti ai « Granai del popolo », si tiene conto:

1) delle somme pagate ai conferenti ai seguenti titoli:

a) prezzo base;

b) conguaglio caratteristiche merceologiche del prodotto;

c) maggiorazione prezzo corrisposta per il grano selezionato da seme non utilizzato per le semine e fatto conferire ai « Granai del popolo », per soddisfare inderogabili esigenze alimentari in base alle disposizioni delle competenti Amministrazioni;

d) premi di conferimento:

di lire 400 a quintale per i cereali conferiti ai « Granai del popolo » fino al 25 luglio 1947, per i Comuni di pianura e di collina e fino al 25 agosto 1947, per i Comuni di montagna;

di lire 200 a quintale per i cereali conferiti fino al 10 agosto 1947 per i Comuni di pianura e di collina e fino al 10 settembre 1947 per i Comuni di montagna;

di lire 400 o lire 200 a quintale per i conferimenti effettuati posteriormente alle date predette per comprovate cause di forza maggiore;

di lire 200 a quintale per conferimenti effettuati dopo le date suddette di cereali da macina in cambio di cereali da seme;

2) del costo dei servizi riguardanti la gestione dei « Granai del popolo ».

Per la determinazione della spesa inerente alla distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati, sia nazionali che di importazione, si tiene conto:

1) delle somme erogate per trasporti eseguiti a termine del secondo comma, lettera *a*), dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, del secondo comma, lettera *a*) dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 805, nonchè delle relative spese accessorie;

2) delle spese di magazzinaggio;

3) degli oneri incontrati in occasione dei trasporti.

Art. 2.

L'accertamento dell'onere risultante a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo precedente, viene effettuato attraverso l'esame dei rendiconti di gestione, da compilare dalla Federazione italiana dei consorzi agrari e dai Consorzi agrari provinciali e da presentare:

a) al Ministero dell'agricoltura e delle foreste se relative alla gestione dei cereali di produzione nazionale affluiti ai « Granai del popolo »;

b) all'Alto Commissariato dell'alimentazione se relativi alla gestione di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali che d'importazione.

Alla liquidazione dell'intero onere accertato provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato della alimentazione rimette, dopo l'esame di competenza e con il proprio benestare, i rendiconti di cui alla lettera *b*) del comma precedente.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro e con l'Alto Commissariato della alimentazione, sentita la Corte dei conti.

Art. 3.

In attesa della liquidazione finale dell'onere di cui all'art. 1 ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, derivanti dagli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito anche per i « Granai del popolo » delle gestioni precedenti, è autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dagli istituti finanziatori per la gestione nel 1947-48, nonchè di ulteriori acconti sulla residua esposizione finanziaria per le gestioni precedenti.

Art. 4.

Per la corresponsione degli acconti di cui all'articolo precedente è autorizzato un primo stanziamento di trentacinque miliardi di lire.

Gli acconti di cui innanzi sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e foreste non oltre la misura massima dell'80 per cento per quanto riguarda la gestione 1947-48 e del 50 per cento per i residui delle precedenti gestioni dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende bancarie finanziatrici le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato i Consorzi agrari e la Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 5.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge, sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alla competenza dell'esercizio finanziario 1947-48, bilancio dell'agricoltura, parte straordinaria.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'indicato esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1949

EINAUDI

De Gasperi — Segni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 12 luglio 1949, n. 460.
Autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito, mediante concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza, mediante il sistema della concessione, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137, quando si tratti di opere la cui spesa, determinata dal relativo progetto di massima o esecutivo, superi l'importo di lire trenta milioni.

La stessa facoltà è consentita all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) per la costruzione e sistemazione di strade ed autostrade statali.

Il limite per gli impegni da assumere per la corresponsione di annualità trentennali al saggio ufficiale di sconto aumentato di non più dell'1 per cento è stabilito:

a) per il Ministero dei lavori pubblici, lire tre miliardi e 800.000.000;

b) per l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, lire 100.000.000.

Art. 2.

Le somme per il pagamento delle annualità di cui al precedente art. 1 saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio 1949-50 e fino al 1978-79.

Art. 3.

Le categorie di opere che possono essere eseguite con le annualità di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 sono:

1) edilizia statale;

2) opere marittime;

3) opere idrauliche;

4) ricostruzione o riparazione di opere distrutte o danneggiate da eventi bellici la cui spesa sia a totale carico dello Stato, a norma delle vigenti disposizioni, anche se da eseguire a cura di enti e di consorzi;

5) nuovo aeroporto civile di Roma.

Art. 4.

Il Ministro per i lavori pubblici comunicherà alle Camere entro il 31 ottobre 1949 il riparto della spesa di cui al precedente articolo, per categorie di opere e per regioni, senza procedere sino a tale data alla concessione delle opere stesse.

Qualora entro il 31 ottobre 1949 il Ministro per il tesoro proponga alle Camere e queste deliberino, per la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, un maggiore stanziamento per l'esercizio finanziario 1949-50, pari in tutto al valore attuale delle annualità trentennali previste dalla presente legge, il Ministro per i lavori pubblici provvederà alla esecuzione delle opere di cui al precedente articolo con il sistema dei pagamenti non differiti, anzichè con il sistema della concessione, previsto dagli articoli 1 e 2; se, invece, lo stanziamento sarà parziale, il sistema della concessione prevista dagli articoli 1 e 2 rimarrà in vigore soltanto per la differenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1949, n. 461.
Approvazione dei nuovi capitoli dell'Accademia dei Rozzi, con sede in Siena.

N. 461. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sono stati approvati i nuovi capitoli dell'Accademia dei Rozzi, con sede in Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1949

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1949.
Costituzione di una zona di protezione e divieto di pesca nelle acque del lago di Como.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 15 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Vista la domanda del Consorzio tutela pesca nelle provincie di Como e Sondrio tendente ad ottenere che nelle acque del lago di Como, nel territorio del comune di Laglio sia costituita una zona di protezione e di rispetto;

Considerato che si rende necessario tutelare la fauna ittica in un punto del lago che, per essere particolarmente ristretto costituisce pressochè un passaggio obbligato del pesce, dove le reti ed altri attrezzi a forte cattura possono produrre gravi danni al patrimonio ittico;

Sentito il parere dello Stabilimento ittiogenico di Brescia;

Decreta:

Nelle acque del lago di Como per il tratto compreso fra la estremità a sud della villa Vitali e la foce della valle Calchera in Torrigia, in territorio del comune di Laglio per una larghezza di m. 150 dalla riva è costituita una zona di protezione.

Conseguentemente nelle predette acque è vietata qualsiasi forma di pesca per un periodo di anni tre decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatta eccezione per la canna ad un amo usata da terra.

Sarà cura del Consorzio tutela pesca nelle provincie di Como e Sondrio di delimitare con cartelli ben visibili le acque che si intende di proteggere.

Roma, addì 21 maggio 1949

Il Ministro: SEGNI

(2933)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1949.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fano, ente morale con sede in Fano (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fano approvato con decreto del Capo del Governo 28 aprile 1939;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della Cassa predetta in data, rispettivamente, del 16 febbraio e del 19 marzo 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fano, ente morale e con sede in Fano (Pesaro), allegato al presente decreto, composto di n. 63 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1949

Il Ministro : PELLA

(3027)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1949.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fermo, ente morale con sede in Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fermo, approvato con decreto del Capo del Governo 23 dicembre 1940, successivamente modificato con decreto Ministeriale 21 luglio 1947;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 24 giugno e 9 dicembre 1948 e dell'assemblea dei soci in data 28 marzo 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fermo, ente morale con sede in Fermo (Ascoli Piceno), allegato al presente decreto, composto di n. 63 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1949

Il Ministro : PELLA

(3028)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1949.

Autorizzazione alla Società a responsabilità limitata Magazzini Generali Frigoriferi Veneziani, con sede in Genova, a gestire nuovi magazzini per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate siti in Venezia-Marittima.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e il regolamento d'esecuzione approvato col regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, che istituisce un punto franco nel porto di Venezia;

Vista l'istanza presentata dalla Società a responsabilità limitata Magazzini Generali Frigoriferi Veneziani, con sede in Genova, per essere autorizzata a gestire in Venezia-Marittima, banchina di San Basilio, magazzini per la conservazione, refrigerazione e congelazione di merci varie, in regime di Magazzini generali;

Visti i pareri manifestati al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia nella seduta del 25 ottobre 1948, e dal Comitato provinciale prezzi di Venezia nella seduta del 15 dicembre detto;

Visti altresì i pareri espressi dalla Capitaneria portuale di Venezia e dal Provveditorato al porto;

Sentiti il Ministro per le finanze e il Comitato interministeriale prezzi;

Decreta:

Art. 1.

La Società a responsabilità limitata Magazzini Generali Frigoriferi Veneziani, con sede in Genova è autorizzata, nelle more della entrata in funzione del nuovo punto franco veneziano, e fintanto che non venga emanato il decreto interministeriale di cui all'art. 2, secondo comma, del citato decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, a gestire in regime di Magazzini generali, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, i Magazzini refrigerati di proprietà, siti in Venezia-Marittima, banchina di San Basilio.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini refrigerati di cui all'articolo precedente si applicano le norme regolamentari e le condizioni tariffarie approvate nelle citate riunioni 25 ottobre e 15 dicembre 1948 della Giunta Camerale e del Comitato provinciale prezzi di Venezia.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La detta Camera formulerà entro sei mesi concrete proposte circa la forma e l'ammontare della cauzione che la Società a responsabilità limitata Magazzini Frigoriferi Veneziani è tenuta a prestare ai sensi dell'art. 2 del citato regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 21 luglio 1949

Il Ministro : CAVALLI

(3037)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1949.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Macerata, approvato con regio decreto 7 novembre 1902, n. 7132, e il primo e secondo elenco suppletivo approvati con regio decreto 30 gennaio 1939, n. 299;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Macerata;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del terzo elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Macerata;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Macerata;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Macerata è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 luglio 1949

Il Ministro: TUPINI

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Macerata.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Fosso Acque Fresche	Fiume Esino	Matelica	Dallo sbocco al ponte Bastari comprese tutte le sorgenti e i fossetti che adducono le acque al corso in cui sboccano.
2	Sorgente del SS.mo Crocifisso	Fosso Acque Fresche	Matelica	Dallo sbocco alle origini.
3	Fosso Le Vene	Fosso Monocchia, Monocchetta o Lentino	Treia	Dallo sbocco alle origini comprese tutte le sorgenti e i fossetti che adducono le acque al corso in cui sboccano.
4	Sorgenti Casone o Carnevali	Id.	Treia	Dagli sbocchi alle sorgenti, queste comprese, ed i fossetti che adducono le acque al corso in cui sboccano
5	Fosso Cunicchio	Fosso Cantagallo	Montecosaro e Morrovalle	Dallo sbocco alle origini comprese tutte le sorgenti e i fossetti che adducono le acque al corso in cui sboccano
6	Fosso Pilocco	Fiume Potenza	Recanati	Dallo sbocco alle origini dei due rami in cui si divide ad ovest della strada Potenza Picena-Recanati
7	Sorgente fonte delle Faore.	Fosso Rio Freddo	Visso	Dallo sbocco alla sorgente questa compresa, ed il fossetto che adduce le acque al corso di cui contro.
8	Sorgente fonte Marta	Fosso Rio Freddo	Visso	Dallo sbocco alla sorgente questa compresa e il fossetto che adduce le acque al corso in cui contro

(2948)

Visto: *Il Ministro*: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 181 del 30 luglio 1949 *riguardante il prezzo dei carburanti*

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 181 del 30 luglio 1949, con decorrenza dal 1° agosto corrente ha fissato come appresso i seguenti nuovi prezzi a modifica di quelli contenuti nella circolare n. 165 del 15 aprile corrente anno:

Benzina, petrolio, gasolio. — Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro di distribuzione o franco distributore (alla pompa):

Benzina 64/66 N.O. (comune) merce daziata (I.G.E. compresa): q.le L. 15.150; hl. L. 11.000; merce schiava (I.G.E. esclusa): q.le L. 5938; hl L. 4305;

Benzina 72/75 N.O. (« Supercarburante colorato bleu o violetto ») merce daziata (I.G.E. compresa): q.le L. 16.350; hl. lire 12.100; merce schiava (I.G.E. esclusa): q.le L. 7042; hl. lire 5211;

Petrolio illuminante: merce daziata (I.G.E. compresa): q.le L. 9100; merce schiava (I.G.E. esclusa). q.le L. 4372;

Petrolio agricolo: merce agevolata (I.G.E. compresa): q.le L. 4750;

Gasolio: merce daziata (I.G.E. compresa): q.le L. 8100; hl. L. 6900; merce schiava (I.G.E. esclusa): q.le L. 4252; hl. lire 3614;

Gasolio agricolo: merce agevolata (I.G.E. compresa): q.le L. 4350;

Gasolio piccola marina: merce schiava (I.G.E. esclusa): q.le L. 3150; hl. 2677.

I prezzi del petrolio e del gasolio agricolo non comprendono i diritti da versare all'U.M.A. già fissati in L. 155 al q.le.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionate a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

Olio combustibile. — Prezzi per merce nuda, franco stabilimenti costieri, su carri cisterna ferroviari ed autotrenibotte di oltre 10 tonnellate:

per motori: merce daziata (I.G.E. compresa) al q.le lire 4650; merce schiava (I.G.E. esclusa) al q.le L. 1678;

per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20 % a 300° C.). denso merce daziata (I.G.E compresa) al q.le L. 1700; merce schiava (I.G.E. esclusa) al q.le L. 1484;

fluido (viscosità inferiore a 8 E. a 50° C e scorrevole a 5° C): merce daziata (I.G.E. compresa) al q.le L. 1800; merce schiava (I.G.E. esclusa) al q.le L. 1576;

Diesel extra: merce daziata (I.G.E. compresa) al q.le lire 5860; merce schiava (I.G.E. esclusa) al q.le L. 2791.

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 100 al q.le, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 150 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

(3106)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratificazioni del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America concluso a Roma il 2 febbraio 1948.

Addì 26 luglio 1949, in base all'autorizzazione disposta con legge 18 giugno 1949, n. 385, è stato effettuato in Roma lo scambio delle ratificazioni del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America concluso a Roma il 2 febbraio 1948.

(3082)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Calice Ligure (Savona)

Per il periodo 15 luglio 1949-14 luglio 1952, i fondi siti nel comune di Calice Ligure (Savona), della estensione di ettari 305, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: crinale Cravarezza;

ad *est*: località Frasso e retano Frasso;

a *sud*: retano Frasso, Faggio, Strinate;

ad *ovest*: retano Pozzanghera e retano Corsi.

(3041)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 163

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 agosto 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 2 agosto 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,10
Id. 3,50 % 1902	72,75
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	99,825
Redimibile 3,50 % 1934	76,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,85
Id. 5 % 1936	95,775
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99.975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,80
Id. 5 % convertiti 1951	100,125

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di agosto 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 2 agosto 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a ventinove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281;

Visto il regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, che approva i programmi per il reclutamento nel corpo delle Capitanerie di porto;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 42316/12106.2.10.24/1.3.1 del 9 luglio 1949;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di ventinove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 luglio 1949

Il Ministro per la Difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la Marina mercantile
SARAGAT

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1949
Registro Marina militare n. 11, foglio n. 248. — CILLO

Notificazione di concorso a ventinove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami a ventinove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicato in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso:

a) i diplomati capitani di lungo corso che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso;

b) i laureati degli istituti superiori navali delle scuole superiori di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza, scienze politiche o sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti;

c) gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato alla data della presente notificazione, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età gli altri. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 4 della presente notificazione, e di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il *visus*, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche, De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti;

Visus binoculare = 1/2, a 5 metri di disanza;
Visus monoculare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 32, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'art. 5, dovranno pervenire al Ministero della difesa Marina — Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici — entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data predetta o che per tale data non fossero completamente documentate.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

1) certificato di cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici;

2) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

3) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o non avrà ottenuto l'assentimento;

4) certificato di buona condotta;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio o il foglio matricolare;

7) fotografia con firma debitamente autenticata e legalizzata;

8) originale o copia autentica rogata dal notaio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile, o un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione effettuata su navi della Marina militare.

I documenti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali in congedo in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai n. 1), 4), 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

I posti messi a concorso sono riservati

a) sei ai diplomati capitani di lungo corso sottotenenti di vascello di complemento ed ai patentati capitani di lungo corso;

b) venti ai laureati;

c) tre agli ufficiali di porto di complemento con almeno 2 anni di lodevole servizio.

Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle tre categorie predette, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria *a*), metà ai sottotenenti di vascello di complemento diplomati capitani di lungo corso e metà ai patentati capitani di lungo corso.

Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero di posti ad essa

assegnati, il Ministero ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle altre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile. Analogo criterio è adottato fra i sottotenenti di vascello e i patentati capitani di lungo corso, nella categoria *a*).

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa Marina, di concerto con il Ministro della Marina mercantile ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

Membri: un colonnello di porto o — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

Un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore, e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

Segretario (senza voto) un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore all'8°.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico-pratico di cui all'art. 12 della presente notificazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocino pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di 12 mesi, dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente noticazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto ovvero al Ministero della difesa Marina (Direzione generale degli ufficiali dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Roma, addì 20 luglio 1949

Il Ministro per la Difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la Marina mercantile
SARAGAT

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto

Numero della prova	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	ESAME SCRITTO			
1	Svolgimento di un tema in lingua italiana su argomento di cultura generale	—	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione su argomento formante oggetto del programma degli esami orali	—	8 ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua come specificato nella nota B	—	8 ore	2
	ESAME ORALE			
4	1° gruppo	—	50 min.	2
	a) diritto e procedura civile	2		
	b) diritto costituzionale	2		
	c) diritto amministrativo	2		
	d) diritto e procedura penale	2		
	e) diritto internazionale marittimo	2		
5	2° gruppo	—	20 min.	2
	f) diritto della navigazione con particolare riguardo alla navigazione marittima	2		
	g) Cultura militare	2		
6	3° gruppo	—	30 min.	2
	h) matematica	2		
	i) fisica	2		
	l) geografia	2		
	m) economia politica e corporativa	2		
	n) statistica	2		
7	Lingua straniera (1)	—	10 min.	1

(1) I candidati dovranno parlare o correntemente pronunziare bene e tradurre a vista.

Nota A — La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti in iscritto.

Nota B — I candidati, oltre l'esame obbligatorio in una delle tre lingue indicate possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti, fino ad un punto intero, a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione della metà delle aliquote predette. I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere anche in altra lingua che non sia fra quelle sopra indicate.

Qualora il Ministro accolga la domanda, la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri sopraindicati.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª. — Nozione del diritto: diritto oggettivo e soggettivo; diritto pubblico e diritto privato Fonti del diritto: leggi; regolamenti; consuetudine; usi Efficacia della legge nel tempo e nello spazio - Interpretazione delle leggi.

Tesi 2ª. — Atti e fatti giuridici in generale Rapporti giuridici Negozio giuridico e suoi elementi Persone fisiche e persone giuridiche Condizioni che determinano e modificano la capacità delle persone.

Tesi 3ª. — Cittadinanza domicilio, residenza e dimora Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª. — Matrimonio Filiazione - Adozione Affiliazione Patria potestà Tutela ed emancipazione Infermità di mente, interdizione e inabilitazione Atti dello stato civile; ordinamento dello stato civile.

Tesi 5ª. — Delle successioni in generale Successioni legittime Successioni testamentarie Successione dei legittimari - Divisione Donazioni.

Tesi 6ª. — Dei beni in generale loro classificazione Possesso: effetti del possesso; azioni possessorie Proprietà: concetto; contenuto e limitazioni del diritto; modi d'acquisto - Servitù: modi di costituzione ed estimazione.

Tesi 7ª. — Delle obbligazioni Diverse specie Loro effetti - Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento di esse Modi di estinzione, novazione e prescrizione.

Tesi 8ª. — Dei contratti Varie specie e requisiti essenziali - Effetti dei contratti in generale e in specie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali Interpretazione dei contratti.

Tesi 9ª. — Trascrizione Diritti di prelazione - Tutela giurisdizionale dei diritti Nozione del processo civile; cenni generali; giudizio di cognizione.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª. — Diritto costituzionale Nozioni di Stato - Le varie forme di governo Governo rappresentativo in particolare Governo costituzionale e governo parlamentare.

Tesi 2ª. — Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati d'America e d'Asia.

Tesi 3ª. — Potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

Tesi 4ª. — Il potere esecutivo o di governo Il capo del Governo Il Consiglio dei Ministri Nomina e revoca dei Ministri Responsabilità politica dei Ministri.

Tesi 5ª. — Il potere legislativo Il Senato Sua composizione La Camera dei deputati Sua composizione La procedura per l'approvazione della legge Decreto-legge e decreto legislativo.

Tesi 6ª. — Il potere giudiziario Ordinamento giudiziario La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione speciale Competenza dei giudici per materia, valore e territorio- I gradi di giurisdizione.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª. — Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato Fonti del diritto amministrativo Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª. — Demanio Tasse Imposte Debito pubblico.

Tesi 3ª. — Amministrazione centrale e locale Ministeri Attribuzioni dei Ministri Obblighi e diritti dei pubblici funzionari Il concetto di stabilità nel rapporto di pubblico impiego.

Tesi 4ª. — Il Consiglio di Stato Suo ordinamento e sue attribuzioni (consultive e giurisdizionali) - Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni.

Tesi 5ª. — Funzione censoria nel Governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 6ª. — Amministrazione locale Provincia e suo ordinamento - Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso - Tutela e vigilanza dello Stato.

Tesi 7ª. — Comuni Il Sindaco La Giunta - Il Consiglio comunale - Loro attribuzioni.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Le principali innovazioni del nuovo codice penale Codice e leggi complementari La legge penale nel tempo e nello spazio Estradizione.

Tesi 2ª. — Dei reati in generale Delitti e contravvenzioni . Classificazione dei reati Elementi del reato Subbietto attivo Concorso di più persone nello stesso reato Subbietto passivo ed oggetto - Volontà Dolo e colpa Fatto Consumazione Tentativo Concorso di reati Imputabilità Aggravanti e discriminanti del reato della recidiva.

Tesi 3ª. — Delle pene Nozioni di pena Pene principali ed accessorie Concorso di pene Aggravanti e discriminanti delle pene Conseguenze penali della condanna Misure amministrative di sicurezza Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato Contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia Contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti Contro l'ordine pubblico Contro l'incolumità pubblica - Contro la fede pubblica.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio Contro la moralità pubblica ed il buon costume Contro l'integrità e la sanità della stirpe Contro la famiglia.

Tesi 6ª. — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio.

Tesi 7ª. — Nozioni del processo penale Ordinamento giudiziario e competenza Azione penale Suo esercizio Querela Azione civile nascente da reati Parti nel processo penale - Difesa - Istruzione.

Tesi 8ª. — Atti di polizia giudiziaria Cenni sulla istruzione sommaria Arresto e libertà provvisoria Cenni sul giudizio Sentenze e ordinanze Mezzi d'impugnazione.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª. — Concetti generali del diritto internazionale Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto marittimo in particolare Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª. — Il campo del diritto internazionale marittimo. L'alto mare Il mare territoriale Spazi marittimi particolari Le acque interne Fiumi internazionali Sottosuolo marino e spazio atmosferico al di sopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª. — La polizia del mare e della navigazione Polizia generale della navigazione in alto mare Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*, polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª. — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione La pesca nei rapporti internazionali Inquinamento acque navigabili.

Tesi 5ª. — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche I belligeranti nella guerra marittima La corsa Le mine e i sommergibili Blocco marittimo - Embargo e angaria Rappresaglia.

Tesi 6ª. — Il diritto di preda nella guerra marittima Rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali Navi soggette a preda Carattere nemico delle navi e delle merci Contrabbando di guerra Assistenza ostile Visita e cattura Giudizio delle prede.

Tesi 7ª. — Neutralità nella guerra marittima Concetti generali sulla neutralità Diritti e doveri dei belligeranti e neutrali Ammissione e permanenza delle navi belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

Tesi 1ª. — Il diritto della navigazione: concetti generali e sua autonomia. Cenni sulla legislazione italiana in materia marittima dal Codice della marina mercantile al Codice della navigazione. Partizioni del Codice della navigazione.

Fonti del diritto della navigazione. Conflitti di leggi in materia di navigazione (le disposizioni preliminari del Codice della navigazione).

Tesi 2ª. — Organi amministrativi della navigazione marittima. Il demanio marittimo. Attività amministrativa, polizia e servizi dei porti (pilotaggio, rimorchio, lavoro portuale).

Tesi 3ª. — Regime amministrativo della nave ammissione della nave alla navigazione (individuazione, requisiti di nazionalità, iscrizione e abilitazione alla navigazione, dismissione della bandiera e cancellazione dai registri); navigabilità della nave: documenti di bordo.

Tesi 4ª. — Polizia della navigazione: partenza e arrivo delle navi; polizia di bordo; polizia sulle navi in corso di navigazione. Atti di stato civile. Navigazione da diporto. Pesca marittima. Cabotaggio.

Tesi 5ª. — Costruzione della nave Proprietà della nave (proprietà, comproprietà) Impresa di navigazione: armatore; società di armamento fra comproprietari; raccomandatario.

Tesi 6ª. — Personale marittimo Ordinamento amministrativo; il personale marittimo nell'impresa di navigazione (comandante di nave, equipaggio). Contratto di arruolamento: formazione, effetti, cessazione e risoluzione, diritti derivanti dalla cessazione e risoluzione, rimpatrio, disposizioni varie.

Tesi 7ª. — Contratti di utilizzazione della nave: locazione, noleggio, trasporto. Contribuzioni alle avarie comuni Urto di navi Assistenza, salvataggio, ricupero, ritrovamento di relitti di mare - Assicurazioni marittime Privilegi ed ipoteche.

Tesi 8ª. — Istruzione preventiva Cause marittime (cause per sinistri marittimi controversie del lavoro); competenza; procedimento avanti i comandanti di porto; procedimento avanti i Tribunali e le Corti di appello. Liquidazione delle avarie comuni Attuazione della limitazione del debito dell'armatore - Esecuzione forzata e misure cautelari.

Tesi 9ª. — Reati in materia di navigazione marittima Disposizioni penali del Codice della navigazione Applicabilità delle disposizioni; disposizioni generali Delitti Contravvenzioni Disposizioni processuali Disposizioni disciplinari: infrazioni e pene disciplinari; disposizioni processuali.

Tesi 10ª. — Legge di guerra e di neutralità: disposizioni speciali per la guerra marittima: operazioni belliche - Controlli della navigazione marittima, contrabbando di guerra, blocco marittimo, assistenza ostile, visite, catture e distruzioni di navi mercantili Trattamento degli equipaggi e dei passeggeri Corrispondenza postale Risarcimento dei danni Giudizio delle prede.

CULTURA MILITARE

Tesi 1ª. — Leva marittima: soggezione alla leva marittima Classi di leva Chiamata Arruolamento Obblighi di servizio Autorità preposte alle operazioni di leva marittima Consigli di leva e loro competenza Note preparatorie e liste di leva Chiamata e sessioni di leva Esame personale Arruolamento e invio alle armi Ricorsi contro le decisioni del Consiglio di leva Ferme di leva e ferme volontarie Ritardi alla presentazione alle armi Riduzioni e facilitazioni di servizio Dispense ed esenzioni Congedo illimitato e congedo assoluto Anticipo congedo ai militari di leva o volontari Arruolamenti eccezionali Renitenza Diserzione Sanzioni penali per reati in materia di leva marittima Ritardi ai congedamenti Richiami alle armi (testo unico approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2509).

Tesi 2ª. — Ordinamento della Marina militare Servizio navale - Servizio dipartimentale marittimo Servizi centrali - Servizi speciali Istituti e scuole della Marina militare.

Corpi militari della Marina e loro funzioni - Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente Corrispondenza dei gradi (legge 8 luglio 1926, n. 1178 e legge 30 dicembre 1932, n. 1613).

Tesi 3ª. — Ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi: Personale volontario e di leva - Categorie del personale - Gerarchia e corrispondenza di gradi con quelli dell'esercito Assegnazione del personale di leva alle varie categorie e specialità - Tirocini pratici e corsi per il personale di leva Passaggio nel personale volontario Speciali vincoli di servizio - Corsi di istruzione per il personale volontario Classifiche - Varie specie di ferma Rafferme Proscioglimenti - Trasferimenti Congedamenti e riammissioni in servizio - Richiami (testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 1914, modificato con la legge 15 giugno 1933, n. 788).

Tesi 4ª. — Cenni sul potere marittimo: Suoi elementi: navi da guerra e del commercio; basi navali e loro funzioni; traffico marittimo (linee di navigazione - Scambi e rifornimenti porti).

Tesi 5ª. — Difesa costiera: Ostruzioni retali; armi subacquee; sbarramenti Servizi di dragaggio.

Tesi 6ª. — Segnalamento marittimo: servizi semaforici, portolani.

MATEMATICA

Tesi 1ª. — *a*) Calcolo dei radicali Cenno sulle potenze con esponenti frazionari Sistemi di equazione di 1° grado;

b) Proporzioni fra grandezze Similitudini fra figure piane, in particolare, fra triangoli e poligoni;

c) Relazioni trigonometriche fra lati ed angoli di un triangolo.

Tesi 2ª. — *a*) Equazioni di 2° grado ad una incognita Equazioni riducibili al 2° grado Sistema di equazioni di grado superiore al primo;

b) Area dei poligoni Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio;

c) Formule per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti Applicazione delle tavole trigonometriche alla risoluzione dei triangoli rettilinei.

Tesi 3ª. — *a*) Progressioni aritmetiche e geometriche Logaritmi;

b) Rette e piani nello spazio Ortogonalità e parallelismo Diedri Triedri Angoloidi Poliedri;

c) Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco o di archi associati Funzioni circolari di alcuni archi (30°, 45°, 60°, 18°, 36°).

Tesi 4ª. — *a*) Equazioni esponenziali Uso delle tavole logaritmiche ed applicazioni al calcolo di espressioni numeriche;

b) Equivalenza dei solidi Superficie e volume dei poliedri semplici, del cilindro del cono e della sfera;

c) Trasformazione di somme e di differenze delle funzioni circolari in prodotti Determinazione di un angolo quando è liedri semplici, del cilindro, del cono e della sfera;

Tesi 5ª. — *a*) Applicazione dell'algebra alla geometria;

b) Proprietà del circolo; angoli al centro e angoli inscritti in una circonferenza Misura di un arco e dell'area di un settore circolare;

c) Applicazione della trigonometria piana - Raggi dei circoli circoscritto ed inscritto Calcolo della lunghezza del lato di un poligono regolare di n lati, dato il raggio del circolo circoscritto.

FISICA.

Tesi 1ª. — Meccanica: Moto uniforme e moto uniformemente vario - Moti periodici; circolare e oscillatorio Concetto di forza ed unità statica di essa. Equilibrio di forze complanari o comunque disposte; equilibrio dei corpi con un punto o con un asse fisso. Principio di inerzia Proporzionalità fra forza e accelerazione Massa Unità dinamica di forza Uguaglianza fra azione e reazione - Caduta dei gravi liberi Oscillazione del pendolo.

Tesi 2ª. — Lavoro ed energia Unità di lavoro e di potenza Energia di moto e di posizione Equilibrio dinamico nelle macchine Cenno sull'attrito e resistenza del mezzo Conservazione della energia - Trasmissione della pressione dei fluidi Pressione generata dal peso dei fluidi, con particolare

riguardo all'atmosfera Compressione (a temperatura costante) degli aeriformi Moto dei fluidi pompe Moto di un solido immerso in un fluido (applicazioni alle navi, ai dirigibili e ai velivoli) Cenno sulle azioni molecolari e sulla pressione osmotica Concetto di pressione.

Tesi 3ª. — Termologia Concetto di temperatura: misura della temperatura - Concetto di quantità di calore, caloria Calore specifico e capacità termica Cenno sulla propagazione del calore Nozione di dilatazione termica Il calore negli aeriformi; equazione caratteristica del gas Temperatura assoluta Cambiamento di stato Il primo principio della termodinamica equivalente meccanico della caloria Il secondo principio della termodinamica Cenno sui motori termici e sulle macchine frigorifere.

Tesi 4ª. — Acustica: Moto vibratorio del mezzo e percezione del suono Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di un suono semplice Timbro di un suono Cenno sui fenomeni di interferenza Intervalli musicali Cenno sulla riproduzione dei suoni.

Tesi 5ª. — Elettrologia e magnetismo: Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che v'intervengono Condensatori L'effetto Volta e la pila elettrica Corrente elettrica costante nei conduttori di prima specie e grandezze da cui dipende Principali fenomeni di magnetostatica Azione magnetica terrestre Campo magnetico prodotto da una corrente Applicazione alla misura della corrente (galvanometro, ecc.), alla trasmissione dei segnali (telegrafo, ecc.) Calore prodotto dalla corrente: applicazione al riscaldamento e alla illuminazione.

Tesi 6ª. — La corrente elettrica nei conduttori di seconda specie: dissociazione elettrolica Accumulatori La corrente nei gas; ionizzazione Raggi catodici e raggi X Cenno sui fenomeni di radioattività Introduzione elettromagnetica Corrente alternata Cenno sugli alternatori, motori e dinamo Trasformatori statici Telefono Utilizzazione elettrica dell'energia idraulica Onde elettromagnetiche: loro produzione e mezzi per riceverle Cenno di radiotelegrafia e radiotelefonia Cenno sulla costituzione della materia: molecole, atomi, elettroni, nuclei Cenno sui fenomeni termoionico e fotoelettrico.

Tesi 7ª. — Ottica: riflessione rifrazione con applicazione agli specchi piani e ai prismi Cenno sugli specchi sferici e sulle lenti sottili Occhio e strumenti ottici più usati Dispersione della luce Velocità della luce nel vuoto e nei mezzi materiali Cenno sui fenomeni d'interferenza, diffrazione e polarizzazione Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di una radiazione semplice Cenno sulla natura elettromagnetica della luce Radiazione non visibili Cenni di spettroscopia.

GEOGRAFIA.

Tesi 1ª. — *a*) La Terra come pianeta: forma, dimensioni e movimenti Carte geografiche e topografiche: loro lettura;

b) Divisione politica della Terra I grandi Stati moderni.

Tesi 2ª. — *a*) Distribuzione delle terre e dei mari Le grandi linee del rilievo terrestri Il mare e i suoi fenomeni Atmosfera e climi;

b) Gli Stati di Europa Loro importanza politica ed economica Il problema demografico.

Tesi 3ª. — *a*) Origine delle roccie Fossili e loro importanza Breve riassunto delle ere geologiche Comparsa dell'uomo sulla terra;

b) l'Italia politica dopo la guerra mondiale e il suo sviluppo agricolo, industriale e commerciale Gli italiani all'estero Il Mediterraneo e l'Italia.

Tesi 4ª. — *a*) Razze, popoli e nazioni Distribuzione attuale degli uomini Forme di vita e di civiltà in relazione all'ambiente Agglomeramenti umani e loro diversi tipi;

b) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Asia Razze, popoli, religioni Interessi italiani.

Tesi 5ª. — *a*) Azione dell'atmosfera, delle acque continentali (superficiali e sotterranee), delle nevi e dei ghiacci, delle acque marine e degli organismi nel modellamento della superficie terrestre;

b) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Africa Le colonie italiane in particolare.

Tesi 6ª. — *a*) Calore terrestre Fenomeni vulcanici, sismici e bradisismici Origine dei rilievi terrestri;

b) Geografia generale fisica, economia e politica dell'Oceania Le terre polari.

Tesi 7ª. — *a*) Scambi: distribuzione delle piante e degli animali di valore economico fondamentale; principali mercati delle materie prime, mezzi di trasporto e grandi vie di comunicazione mondiale Migrazioni storiche e attuali Colonie e loro tipi;

b) Geografia generale fisica, economica e politica delle Americhe - Gli Italiani nelle Americhe.

ECONOMIA POLITICA.

Tesi 1ª. — Utilità e utilizzazione dei beni Elementi della produzione.

Tesi 2ª. — Lo scambio dei beni Teoria della domanda e della offerta.

Tesi 3ª. — Del salario Leggi del salario nell'economia liberista.

Tesi 4ª. — Il valore e le leggi relative.

Tesi 5ª. — La circolazione dei beni La moneta Lo scambio internazionale.

Tesi 6ª. — La distribuzione della ricchezza.

STATISTICA.

Tesi 1ª. — La funzione dei procedimenti induttivo nell'indagine statistica Concetto di statistica.

Tesi 2ª. - Rivelazione e spoglio dei dati statistici Organi preposti alle rilevazioni statistiche Il dato statistico Le tabelle statistiche Valutazione critiche dei dati Scoperta ed eliminazione degli errori L'impiego delle macchine nello spoglio e nella elaborazione dei dati.

Tesi 3ª. - Metodologia statistica Comparabilità dei dati Comparabilità ottenuta mediante rapporti medie, rappresentazioni grafiche, ecc.

Tesi 4ª. — La regolarità dei fenomeni statistici Cenni sul principio di probabilità Legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª. — Stato e movimento della popolazione, con particolare riguardo all'Italia Censimento e classificazioni Densità della popolazione Statistica dei movimenti migratori interni ed esterni.

Tesi 6ª. - Principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: *a*) censimenti industriali e agricoli; *b*) produzione, scambi, moneta, risparmi, salari, prezzi Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

(3085)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a ventiquattro posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale del 22 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1945, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di ammissione a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 42316/12106.2.10.24/1.3.1., del 9 luglio 1949;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 20 luglio 1949 per la nomina di 24 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 luglio 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1949
Registro Marina militare n. 11, foglio n. 249. CILLO

Notificazione di concorso per ventiquattro posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a ventiquattro posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti. A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Art. 4.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti di Commissariato seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo, della durata complessiva di mesi dieci.

Art. 5.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio, o di titolo accademico equipollente oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 6.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver superato il 28° alla data della presente notificazione. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944. A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data della presente notificazione e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Livorno presso l'Accademia navale, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto, così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

E' tollerata una miopia non superiore alle quattro diottrie in ciascun occhio, associata o meno ad astigmatismo, purchè a refrazione corretta si abbia:

visur binoculare = 1/2 a 5 m. di distanza;
visus monoculare = 1/4 a 5 m. di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 32 con l'indicazione del domicilio del concorrente, e con l'elenco degli eventuali titoli, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) non oltre il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità e nella prescritta carta da bollo:

a) certificato di cittadinanza italiana col godimento dei diritti politici;

b) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

c) diploma originale di laurea oppure copia autentica di esso, rogata da notaio;

d) stato dei punti riportati nei singoli esami universitari;

e) certificato di stato libero;

f) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

g) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

h) titoli eventualmente posseduti dall'aspirante;

i) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio, o il foglio matricolare;

l) fotografia del concorrente con firma debitamente autenticata.

Nella domanda il candidato deve specificare la lingua estera da lui scelta per l'esame obbligatorio e quelle su cui desidera sostenere le prove facoltativ,e in relazione a quanto è stabilito nel programma d'esami.

I documenti indicati alle lettere *a*), *e*), *f*) e *g*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti che siano ufficiali di complemento in servizio, od impiegati di ruolo dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *f*) e *g*). Gli aspiranti od allievi ufficiali dovranno invece presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti come stabilito dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine oltre quelli indicati nel 1° comma del presente articolo, per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà, in ogni caso, scadere prima della data di inizio degli esami.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non possono comunicare fra loro nè con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Potrà essere permesso negli esami di lingue estere, l'uso dei rispettivi vocabolari. Chi contravviene a queste disposizioni sarà escluso dagli esami.

Art. 9.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi marittimi, con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 10.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 11.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Direzioni di commissariato militare marittimo di La Spezia, Taranto, Venezia e Napoli, alle Sezioni dei servizi di commissariato di La Maddalena, Brindisi e Messina ovvero al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) e Direzione generale di commissariato militare marittimo.

Roma, addì 20 luglio 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni.

	MATERIA D'ESAMI	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	ESAME SCRITTO			
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale e sulle materie del programma	—	ore 8	3
2	Componimento di lingua straniera (francese, inglese e tedesca a scelta del candidato	—	» 8	2
	ESAME ORALE			
1	Lingua e letteratura straniera (1)	—	min. 20	2
2	Elementi di fisica e chimica	1	» 15	1
3	Diritto amministrativo . .	2	» 15	3
4	Diritto commerciale e marittimo	1	» 15	2
5	Amministrazione e contabilità dello Stato	2	» 15	3
6	Economia politica - Scienze delle finanze e statistica . .	1	» 15	1
7	Nozioni di diritto e procedura penale	1	» 15	1

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua, che a giudizio degli esaminatori, sia scritta correntemente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18, e per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA

Tesi 1ª. — Fisica: Fenomeni fisici - Stati di aggregazione alla materia Proprietà generale dei corpi Misure di lunghezza, di massa e di tempo.

Chimica: Generalità di chimica organica Formule grezze e di struttura Idrocarburi saturi e non saturi Alcooli Fermentazione Glicerina - Aldeidi e chetoni Acidi organici Eteri Saponi Idrati di carbonio Sostanze proteiche Vitamine.

Tesi 2ª. — Fisica: Macchine semplici Bilance e stadere I principii della dinamica Forza centrifuga Lavoro ed energia Potenza del motore Principio di Pascal per i liquidi Principio d'Archimede per i liquidi Peso specifico Aerometri Principio di Pascal per i gas Pressione atmosferica Barometri Manometri Principio d'Archimede per i gas.

Chimica: Sistema periodico degli elementi Legge delle combinazioni chimiche Legge delle proporzioni costanti Legge delle proporzioni multiple Simboli e formule Pesi atomici e pesi molecolari Dissociazione elettrolitica.

Tesi 3ª. — Fisica: Calore e temperatura Termometri Conversione delle scale Caloria Calore specifico Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas Propagazione del calore Cambiamento di stato Cenni sulle macchine termiche.

Chimica: Idrogeno Ossigeno Alogeni Zolfo e suoi composti - Azoto e suoi composti Fosforo.

Tesi 4ª. — Fisica: La luce Fotometri Lenti Immagini nelle lenti Applicazione delle lenti Strumenti ottici Microscopio.

Chimica: Carbonio Silicio Metalli alcalini e alcalino terrosi Alluminio Stagno Piombo Mercurio Argento Oro - Ferro.

~~*Tesi* 5ª. — Fisica: La pila ed i suoi~~ diversi tipi La corrente elettrica Effetti chimici della corrente Accumulatori Galvanometri Amperometri Macchine magneto-elettriche Dinamo elettriche Motori elettrici Misure elettriche.

Chimica: Fenomeni chimici Miscugli e combinazioni Corpi semplici e composti - Valenza Ossidazione e riduzione Nomenclatura chimica Acidi, basi, sali - Metalli e metalloidi.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª. — Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Fonti del diritto amministrativo - Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª. — Materie amministrative aventi scopo finanziario · Demanio Tasse Imposte, loro specie Debito pubblico.

Tesi 3ª. — Materie amministrative tutelari Della difesa dello Stato Della giustizia e della sicurezza interna Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª. — Amministrazione centrale e locale Magistratura amministrativa Ministeri Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Attribuzioni dei Ministri Consiglio dei Ministri Obblighi e diritti dei pubblici funzionari Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª. — Magistrature consultive Loro ufficio Consiglio di Stato Suo ordinamento e sue attribuzioni Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni Contenzioso amministrativo.

Tesi 6ª. — Funzione censoria del Governo costituzionale Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento sue attribuzio

Tesi 7ª. — Amministrazione locale Provincia e suo ordinamento Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso Consiglio provinciale dell'industria, commercio e lavoro.

Tesi 8ª. — Comuni Sindaco Giunta e Consiglio comunale - Loro attribuzioni - Ingerenza governativa.

DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO

Tesi 1ª. — *a*) Nozione del diritto commerciale Fonti Soggetti dell'attività mercantile. — Oggetto ed esercizio dell'attività stessa.

b) Diritto marittimo, contenuto e carattere Fonti Codificazione.

Tesi 2ª. — *a*) Le obbligazioni commerciali Società e associazioni commerciali.

b) La nave Natura giuridica La proprietà navale.

Tesi 3ª. — *a*) I singoli negozi giuridici Il contratto di compra-vendita Il contratto di somministrazione.

b) I diritti reali di garanzia Privilegi e ipoteca navale Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

Tesi 4ª. — *a*) Il contratto di trasporto Trasporto merci e persone.

b) I proprietari e gli armatori La gente di mare I capitani e i padroni L'equipaggio.

Tesi 5ª. — *a*) I contratti di appalto, di mandato e commissione, di deposito.

b) Noleggio della nave Trasporto di merci La polizza di carico Trasporto di persone.

Tesi 6ª — *a*) Il contratto di assicurazione La cambiale, l'assegno bancario.

b) Le avarie e le contribuzioni Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

Tesi 7ª. — *a*) Le operazioni di banca Il conto corrente Le operazioni di borsa.

b) Del prestito e cambio marittimo.

Tesi 8ª. — *a*) Dei mezzi legali e convenzionali per assicurare l'adempimento delle obbligazioni Fallimento e bancarotta.

b) Delle assicurazioni marittime.

CONTABILITA' DI STATO ED ELEMENTI DI AMMINISTRAZIONE

Tesi 1ª. — Contabilità di Stato: Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato Demanio pubblico e patrimonio dello Stato Beni immobili e mobili patrimoniali.

Amministrazione: Amministrazione economica Aziende - Patrimonio Inventari.

Tesi 2ª. — Contabilità di Stato: Procedimento per gli incanti e per le licitazioni private Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti Servizi ad economia Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Amministrazione: Bilanci preventivi Entrate e spese · Periodo amministrativo Fatti amministrativi.

Tesi 3ª. — Contabilità di Stato: Anno finanziario Bilancio di previsione Rendiconto generale consuntivo Residui attivi e passivi Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Amministrazione: Scritture in generale Scrittura semplice Scrittura doppia Giornale-mastro Rendiconti.

Tesi 4ª. — Contabilità di Stato: Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali Intendenza di finanza Altri uffici provinciali e compartimentali Direzione generale del Tesoro Sezioni Tesoro delle Intendenze di finanza.

Amministrazione: Calcoli percentuali Misure italiane e straniere - Arbitraggi mercantili.

Tesi 5ª. — Contabilità di Stato: Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità Cauzioni Casse · Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Amministrazione: Monete italiane e straniere Sistemi monetari dei principali Stati Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa Parità monetarie.

Tesi 6ª. — Contabilità di Stato: Entrate dello Stato e loro fonti Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri · Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e loro pagamento Emissione dei mandati Varie specie di mandati e loro pagamento Spese fisse.

Amministrazione: Interesse semplice Sconto semplice Sconto commerciale e sconto razionale.

Tesi 7ª. — Contabilità dello Stato: Movimento dei fondi · Vaglia del Tesoro Servizio del portafoglio Buoni del Tesoro · *Contabilità speciali Conti giudiziali*.

Amministrazione: Cambio Operazioni di cambio diretto e di cambio indiretto Cambiale Parità cambiarie Arbitraggi bancari Conti correnti

ECONOMIA POLITICA SCIENZE DELLE FINANZE E STATISTICA

Tesi 1ª. — Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'ecomia politica *Azione economica dello Stato, suoi caratteri*, suoi limiti Legislazione sociale.

I bisogni e gli scopi collettivi Il bilancio Limiti e competenza parlamentare.

Tesi 2ª. — Elementi della produzione della ricchezza · Del lavoro Divisione del lavoro Libertà del lavoro.

Concetto e caratteri della scienza delle finanze Anno finanziario.

Tesi 3ª. — Valore: sue cause e sue leggi Lo scambio e sue forme Moneta e sistemi monetari Il credito in generale Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

Bilancio di competenza e di cassa Discussione e votazione del bilancio.

Tesi 4ª. — Dello scambio internazionale Libertà del commercio Sistemi restrittivi Mezzi di trasporto.

Le spese pubbliche e la loro classificazione Le entrate pubbliche ordinarie Il Demanio fiscale Le tasse e le imposte.

Tesi 5ª. — Il capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza.

Le entrate straordinarie. prestiti pubblici Debito pubblico consolidato e fluttante Debito consolidato redimibile.

Tesi 6ª. — Industria e varie sue forme.

Concetto, importanza, definizione e divisione della statistica - Metodo statistico Indagini Informazioni Leggi statistiche - Relazione tra la statistica e le altre scienze.

Tesi 7ª. — Salario Concetto, specie, leggi del salario.

La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia I problemi connessi con l'aumento della popolazione: emigrazione, colonialismo.

NOZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire La legge penale Innovazione del nuovo codice penale Leggi complementari.

Tesi 2ª. — Del reato Delitti e contravvenzioni Elementi del reato Concorso di reati.

Tesi 3ª. — Imputabilità e principii che la regolano Recidivale Compartecipazione al reato.

Tesi 4ª. — Pena Sistema penale della nuova legislazione e norme relative all'applicazione delle pene Misure amministrative di sicurezza.

Tesi 5ª. — Scopo delle norme di procedura penale Competenza giudiziaria.

Tesi 6ª. — Il processo penale nei suoi vari momenti (atti di polizia giudiziaria Istruzione giudiziaria Atti preliminari al giudizio Esecuzione del giudicato) Impugnazioni.

(3084)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a centosessantadue posti di geometra aggiunto (gruppo B, grado 11°) nel Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, n. 19516, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1948, registro n. 19, foglio n. 275, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a centosessantadue posti di geometra aggiunto (gruppo *B*, grado 11°) del Corpo del genio civile;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a centosessantadue posti di geometra aggiunto (gruppo *B*, grado 11°) del Genio civile, bandito con decreto Ministeriale 1° luglio 1948 di cui alle premesse, è composto come segue:

Presidente:

Palazzo dott. ing. Cesare, presidente di sezione nel Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Membri:

Petrilli dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del Genio civile;

Marletta dott. ing. Salvatore, ispettore generale del Genio civile;

Del Chicca dott. ing. Ugo, ingegnere capo del Genio civile;

Chisini dott. ing. Giuseppe, ingegnere capo del Genio civile.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal primo segretario amministrativo Monachesi dottor Carlo.

Roma, addì 21 giugno 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1949
Registro n. 10, foglio n. 261. — CATALANO

(3073)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a centodieci posti di vice ragioniere e vice segretario contabile (gruppo B, grado 11°) nel Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, n. 19517, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1948, registro n. 19, foglio n. 276, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a centodieci posti di vice ragioniere e vice segretario contabile (gruppo *B*, grado 11°) del Corpo del genio civile;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per il concorso a centodieci posti di vice ragioniere e vice segretario contabile (gruppo *B*, grado 11°) nel Corpo del genio civile, bandito con decreto Ministeriale 1° luglio 1948 di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

De Cupis dott. Torquato, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Giorgi dott. Ettore, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Leggieri dott. Francesco, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Carcani dott. ing. Arnaldo, ingegnere capo del Genio civile;

Malagnino dott. Cataldo, capo sezione della ragioneria generale dello Stato presso la ragioneria centrale dei lavori pubblici.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal primo segretario amministrativo Abbati dottor Giovanni.

Roma, addì 21 giugno 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1949
Registro n. 11, foglio n. 38. — CATALANO

(3074)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

Nella graduatoria di merito del concorso a centottanta posti di segretario in prova, riservato ai reduci, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 29 gennaio 1948, n. 23, il cognome del candidato posto al n. 80 della graduatoria stessa, erroneamente indicato in: *Cocurullo*, deve intendersi rettificato in: *Coccorullo.*

(3079)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il bando di concorso in data 31 dicembre 1947, numero 2456 San. per quattro posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1947;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1949, n. 23868, col quale dal bando di concorso è stata esclusa la condotta medica di Viggiù, ed è stata modificata la circoscrizione della condotta medica di Germignaga, riducendosi così a tre i posti messi in concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 3 dicembre 1948 e 3 marzo 1949, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e all'albo di questa Prefettura;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso descritto nella premessa:

COGNOME E NOME	Titoli	Prove pratiche	Somma
1. Sonzini Luigi	45,61	65 —	110,61
2. Napoletano Mauro	41,92	65 —	106,92
3. Loi Emiliano	29,09	75 —	104,09
4. Galli Giuseppe	35,82	52,50	88,32
5. Bernasconi Emilio	13,69	70 —	83,69
6. Savi Carmelito	17,71	62,50	80,21
7. Vanzulli Mario	14,81	65 —	79,81
8. Cieri Giuseppe	22,53	56,25	78,78
9. Vanetti Guido	14,22	60 —	74,22
10. Pellegrini Vero	1,89	70 —	71,89
11. Busignani Arturo	1,92	65 —	66,92
12. Fioroni Tito	1,07	56,25	57,32

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 9 luglio 1949

Il prefetto: VINCENTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il bando di concorso in data 31 dicembre 1947, numero 2456 San. per quattro posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1947;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1949, n. 23868, col quale dal bando di concorso è stata esclusa la condotta medica di Viggiù, ed è stata modificata la circoscrizione della condotta medica di Germignaga, riducendosi così a tre i posti messi in concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in data 3 dicembre 1948 e 3 marzo 1949, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e all'albo di questa Prefettura;

Visto il proprio decreto in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicate dai candidati compresi nella graduatoria medesima;

Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso suindicato, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1. Dott. Sonzini Luigi, Origgio;
2. Dott. Napoletano Mauro, Germignaga-Brezzo di Bedero;
3. Dott. Loi Emiliano, Casalzuigno-Duno-Vergobbio Cuveglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 9 luglio 1949

Il prefetto: VINCENTI

(3009)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.